

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20088 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 16/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14192/2024 R.G. proposto da:

Roma Capitale, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi
-ricorrente-

contro

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, rappresentata e difesa
dall'avvocato Laura Mattei unitamente agli avvocati Omero Nardi, Marcello
Rifici

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio n. 7312/2023 depositata il 19/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dal
Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CGT di secondo grado del
Lazio rigettava l'appello di Roma Capitale, con la conferma della
decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente
ed annullato l'avviso di accertamento IMU 2013 su numerosi immobili
posseduti in Roma dalla Congregazione;

2. ricorre per cassazione Roma Capitale con un motivo;
3. resiste con controricorso la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e per giudicato; inammissibilità del ricorso per prospettazione di motivi di fatto e non di diritto; comunque chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito, stante la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di esenzione ex art. 7 co. 1^a lett. i), d. lgs 504 del 1992.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

2. Infondata l'eccezione preliminare della Congregazione di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e per giudicato esterno.

L'interesse di Roma Capitale alla decisione sussiste in quanto la stessa – ente impositore – è soccombente nel giudizio, e la riforma della sentenza è un suo concreto ed attuale interesse.

La questione del giudicato esterno di cui alle precedenti decisioni (anche della Corte di Cassazione) non rende di per sé inammissibile il ricorso, integrando una questione di fatto che attiene al merito della controversia nei limiti della sua estendibilità al caso in esame.

3. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.

Con l'unico motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, lett. i) d. lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Per la ricorrente la CGT avrebbe violato l'art. 2697 cod. civ. attribuendo l'onere della prova dei presupposti esonerativi a Roma Capitale, con indebita inversione dell'onere della prova, che compete invece – per regola generale – alla contribuente.

Il motivo è infondato in quanto la sentenza non inverte l'onere della prova ma valuta le prove e ritiene dimostrata da parte della contribuente la dovuta esenzione: "Dalle sentenze prodotte per gli anni di imposta antecedenti al 2013, risulta che tutti gli immobili oggetto di accertamento sono funzionali e strettamente connessi al culto e quindi al perseguimento della missione della congregazione, il cui carattere è esclusivamente religioso e le cui attività sono tutte poste in essere a titolo esclusivamente gratuito. Tali precedenti pur non potendo assumere rilievo come giudicato esterno, riferendosi ad annualità diverse, possono *rafforzare il quadro probatorio che non è oggetto di contestazione* da parte del Comune".

La CGT di secondo grado del Lazio non ha dunque invertito l'onere della prova ma ha valutato le prove fornite dalla contribuente, comprese le precedenti decisioni per altre annualità; assunte nella loro valenza, appunto, dimostrativa e non preclusiva o vincolante; il ricorso non si confronta con questa ratio della decisione.

Del resto, «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)» (Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13395, Rv. 649038 - 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 31/08/2020, n. 18092, Rv. 658840 - 01).

L'onere della prova la sentenza lo ha posto in capo alla contribuente e non ha effettuato nessuna inversione: «L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono

cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (...)» (Cass. Sez. 5, 26/07/2024, n. 20971, Rv. 671952 - 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 02/04/2015, n. 6711, Rv. 635507 - 01; per la Tasi vedi Sez. 5, ord. n. 32602 del 2025).

Rilevano probatoriamente, in proposito, i vari precedenti anche di legittimità che - seppure per altre annualità - hanno riconosciuto i presupposti della richiesta esenzione in ragione della destinazione delle unità immobiliari in questione ad attività di culto o a questa strettamente connesse, quali l'ospitalità e l'abitazione dei religiosi membri della Comunità (v. C.Cass. ord. n. 17250/19 per Ici 2005-07; C.Cass. sent. n. 7980/22 su Ici 2008; C.Cass. ord. n. 32602/25 su Tasi 2014; C.Cass. decr. n. 29675/25 in esito a Pda, su Tasi 2015).

4. La infondatezza del ricorso assorbe tutte le altre questioni prospettate dalla controricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10,000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla